

N. 00831/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01637/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2012, proposto da:

Antonio Carollo e Rigon Gloria, rappresentati e difesi dagli avv.

Francesca Rando e Giambattista Rando, domiciliati, ex art. 25 c.p.a.,

presso la segreteria di questo T.A.R.;

contro

Comune di Lugo di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Favero, domiciliato, ex art. 25

c.p.a., presso la segreteria di questo T.A.R.;

nei confronti di

Nicola Carollo ed Ermelinda Cattelan,, rappresentati e difesi dagli avv.

Marta Bassanese e Chiara Meggiorin, con domicilio eletto presso l'avv.

Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N. 1/I;

Piergiorgio Dalla Pozza, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Barbieri, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria di questo T.A.R.;

Florindo Carollo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del permesso di costruire 22/8/2012 n. 2247 rilasciato dal Comune di Lugo di Vicenza a Dalla Pozza Piergiorgio, prot. n. 6373, pratica n. 29/12.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Lugo Di Vicenza e di Nicola Carollo e di Ermelinda Cattelan e di Piergiorgio Dalla Pozza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il presente giudizio verte sulla legittimità del permesso di costruire per demolizione rilasciato al CTU nominato dal giudice dell'esecuzione civile al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 343/2011 del Tribunale di Vicenza, sez. dist. di Schio, passata in giudicato per effetto della sua conferma da parte della Corte di Appello di Venezia e della Corte di Cassazione.

In particolare, con tale sentenza, gli odierni ricorrenti sono stati condannati a demolire una porzione del muro di recinzione della loro proprietà ed una parte della loro abitazione, al fine di ristabilire le distanze legali dal confine con la proprietà di Carollo Nicola e Cattelan Ermelinda.

Per l'esecuzione di detta sentenza risulta tuttora pendente un giudizio di esecuzione civile per obblighi di fare dinanzi al Tribunale di Vicenza, sez. dist. di Schio, nel corso del quale il CTU nominato dal GE ha, appunto, chiesto ed ottenuto il rilascio del permesso di costruire per l'esecuzione delle opere demolitorie.

Il ricorso deve essere ritenuto inammissibile.

Infatti, i vizi dedotti con il ricorso principale (violazione delle norme del PATI e del PI poste a tutela del paesaggio, carenza di istruttoria con riferimento alle conseguenze della demolizione parziale sulla stabilità della restante parte dell'edificio) attengono a questioni che sono state già oggetto di cognizione da parte del Giudice dell'esecuzione per il tramite del nominato CTU, o in ogni caso, di questioni che attenendo alle modalità dell'esecuzione, possono formare oggetto solo di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma non di un autonomo ricorso al T.A.R.; altrimenti si verificherebbe una sovrapposizione ed un conflitto tra strumenti di tutela giurisdizionale.

Va peraltro evidenziato che il permesso per la demolizione in esame, non è stato rilasciato dal Comune di Lugo di Vicenza nell'esercizio del potere di governo del territorio, bensì nell'ambito di un giudizio di esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, nel quale il

contenuto del provvedimento amministrativo è stato previamente determinato dal Giudice dell'esecuzione sulla base della CTU. Con la conseguenza che il titolo edilizio in esame assume il carattere di atto totalmente vincolato, avverso il quale sono deducibili solo vizi estrinseci quali l'incompetenza dell'organo emanante, o violazioni procedurali (cfr. T.A.R. Campania, Napoli n. 3757/2012).

Dunque, il permesso di costruire in esame rappresenta soltanto un adempimento della procedura esecutiva di obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., della quale Carollo Antonio e Rigon sono parti, e nell'ambito della quale essi hanno titolo a sollevare eventuali rilievi, anche relativi al contenuto del permesso medesimo.

Anche la sopravvenienza documentale posta a fondamento del ricorso per motivi aggiunti non può costituire oggetto di cognizione da parte di questo giudice amministrativo, trattandosi di questione strettamente attinente al giudizio civile e che potrà fondare un'azione di revocazione della sentenza civile ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., o un'istanza di sospensione del procedimento esecutivo, ma non può costituire una ragione d'invalidità del permesso di costruire, che è stato rilasciato, si ripete, al fine di dare pratica esecuzione ad una sentenza civile di condanna alla demolizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese di lite, che si liquidano, per ciascuna delle parti costituite, in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)